PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA RIGUARDANTI LE ESPORTAZIONI, L'EDILIZIA E LE OPERE PUBBLICHE

Art. 12

Istituti esercenti il credito fondiario

L'articolo unico della legge 28 luglio 1961, n. 850, e' cosi' modificato: "Gli istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito fondiario ed edilizio da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni".

Versione in vigore dal 19 agosto 1975, non più in vigore dal 18 ottobre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche
Estremi	Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376
Titolo	III — Credito fondiario edilizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-il-rilancio-dell-economia-riguardanti-le/art-12-istituti-esercenti-il-credito-fondiario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it